

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

RICORSO
(con domanda cautelare)

proposto da

Michele IGNATTI, nato a Chivasso (TO) l'11/6/1986, C.F. GNTMHL86H11C665F, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z) ed elettivamente domiciliato presso la seguente casella pec in dotazione al medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Commissione giudicatrice nominata dall'USR Campania per lo svolgimento del concorso per titoli ed esami indetto con DM 205/23 e DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso A030 (*"Musica della scuola secondaria di I grado"*) – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

- della *"graduatoria di merito"* relativa al concorso per titoli ed esami indetto con DM 205/23 e DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso A030 (*"Musica della scuola secondaria di I grado"*) pubblicata dall'USR Campania in data 9/10/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.61686 del 9/10/2024 emesso dal medesimo USR Campania;

- della nota pec del 9/10/24 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo del ricorrente dell'8/10/2024;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli del candidato oggi ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi al medesimo.

*

MOTIVI

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE ART.3 L.241/90 – VIOLAZIONE PUNTO A.1.1
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (ALL.B AL DD 205/23) –
VIOLAZIONE ART.3 DM 205/23 E ART.4 DD 2575/23 —
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA,
MERITOCRAZIA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA
P.A. (ARTT.3, 51 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
BUONA FEDE E DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E P.A.
(ART.1 COMMA 2 BIS L.241/90; ARTT.3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE
DELL'ART.6 L.241/90 (C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO).**

L'odierno ricorrente si è diplomato in *Clarinetto* presso il Conservatorio V. Bellini di Palermo il 21/9/2006 ed ha, poi, conseguito la Laurea Magistrale LM-45 in “*Musicologia e beni culturali*” in data 24/7/2013 presso l'Università degli studi di Palermo, con il voto di 110/110 (ALL.1).

Nutrendo da sempre una forte passione per l'insegnamento delle discipline musicali, fin dal 2017 il prof. Ignatti si è premurato di conseguire, presso l'Università di Palermo, i 24 CFU necessari, ai sensi del D.L. 59/17, ai fini dell'accesso ai concorsi per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (ALL.2).

Già sulla scorta dei citati titoli di studio e dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto del personale docente, l'odierno ricorrente riusciva ad ottenere una serie continuata di incarichi di supplenza dall'a.s. 2015/16 all'a.s.2022/23.

In data 29/3/2023 il ricorrente conseguiva, infine, anche l'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso A030, con la votazione 182,25/250.

Forte della propria, salda, esperienza di studio e professionale, il prof. Ignatti, in data 18/12/23, presentava domanda di partecipazione (ALL.3) al concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Ministeriale n.205 del 26/10/23 (ALL.4) e Decreto Direttoriale n.2575 del 6/12/23 (ALL.5) per l'accesso ai ruoli del personale docente, con specifico riferimento ai 5 posti di ruolo (4 + 1 riservato a docenti con almeno 3 anni di servizio, ex art. 13 comma 9 DM 205/23 di cui *infra*) messi a concorso nella Regione Sicilia relativamente alla classe di concorso A030 – “Musica della scuola secondaria di I grado” (vedasi all.1 al citato bando 2575/23, odierno ALL.6).

Si precisa subito che per la procedura concorsuale in esame il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a fini di risparmio di risorse pubbliche, ha individuato taluni specifici Uffici Scolastici Regionali per gestire le operazioni concorsuali relative a più regioni. In particolare, per quel che qui interessa, per la classe di concorso A030 l'USR Campania è stato designato quale responsabile delle sub-procedure concorsuali relative ai posti messi a concorso nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia; fermo restando che ciascun candidato poteva partecipare per una sola regione e soltanto in essa, eventualmente, essere assunto (art.13 DM 205/23 e art.10 DD 2575/23).

Ora, tanto l'art.3 del DM 205/23 quanto l'art.4 del DD 2575/23, sotto la rubrica “***requisiti di ammissione al concorso***” precisavano chiaramente che:

1. *Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:*
 - i. ***laurea magistrale*** o *magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla*

data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- ii. ***abilitazione all'insegnamento*** per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

In via derogatoria, poi, il successivo comma 3 ammetteva (per l'ultima volta) al concorso anche i candidati laureati privi di abilitazione che, tuttavia, avessero svolto un servizio di almeno 3 anni nelle scuole statali ovvero avessero conseguito entro il 21/10/22 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Tali candidati ammessi in via derogatoria, al contrario di quelli abilitati, ove fossero risultati vincitori avrebbero dovuto, per potere essere assunti a tempo indeterminato, frequentare un percorso integrativo a carattere abilitante.

Il prof. Ignatti, allora, essendo possessore di entrambi i requisiti previsti *a regime* dalla normativa, dichiarava i medesimi in seno al modello di domanda ministeriale (ALL.3 cit) che, per l'appunto, a pag.2, prevedeva l'inserimento del titolo di laurea e di quello di abilitazione in seno alla medesima sezione denominata ***"TITOLI DI ACCESSO"***.

Specificamente, l'odierno ricorrente ha ivi dichiarato la propria Laurea Magistrale LM-45 in "Musicologia e beni culturali" conseguita in data 24/7/2013 presso l'Università degli studi di Palermo con il voto di 110/110 e l'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso A030 conseguita il 29/3/2023 con 182,25/250 (laddove solo 200 punti erano riferiti alle prove d'esame, mentre gli ulteriori 50 erano previsti per titoli).

Ebbene, la Tabella di valutazione dei titoli emanata ai fini della procedura concorsuale di cui trattasi (ALL.B al citato DM 205/23, odierno ALL.7) al punto A.1.1 contempla sia la ***"laurea magistrale"*** che la ***"abilitazione specifica"*** tra i titoli di accesso alla procedura concorsuale da valutarsi con il seguente punteggio:

“Se $p < 75$: 0 punti; se $p > 75$: $p-75/2$ punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi”.

Ora, poiché il medesimo punto A.1.1. prevede contestualmente che “*I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100*”, per il titolo di laurea conseguito dal ricorrente con il voto di 110/110 che corrisponde a 100/100 sarebbero spettati 12,5 punti ($100-75=25:2=12.5$).

Invece, per il titolo di abilitazione, essendo stato conseguito con 182,25/250 che corrisponde a 73/100, non spettava alcun punteggio (trattandosi di valore < 75).

Il prof. Ignatti otteneva, poi, nelle prove d'esame, il punteggio più alto dell'intera procedura concorsuale, riportando 97 allo scritto e 100 nella prova orale e pratica.

Conseguentemente, il punteggio complessivamente che sarebbe spettato al candidato odierno ricorrente è il seguente:

- 96 per prova scritta;
- 100 per prova orale/pratica;
- 12,5 per laurea magistrale (A.1.1);
- 12,5 per inserimento in graduatoria di altro concorso (B.4.1);
- 7,5 per diploma in conservatorio (B.4.6);
- 8 per titoli di servizio (C.C.1)

TOTALE PUNTI 236,5

Al prof. Ignatti, inoltre, in quanto già destinatario di più di tre incarichi annuali d'insegnamento, spetta la riserva di cui all'art. 13 comma 9 DM 205/23 (ALL.4 cit): *<<I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti>>.*

Sennonché, consultando la piattaforma concorsuale, il prof. Ignatti si accorgeva che la Commissione gli aveva attribuito il minor punteggio di 224. Mancava, infatti, la valutazione del titolo di laurea vantato (ALL.8).

Conseguentemente, già in data 28/8/2024 l'odierno ricorrente inviava uno specifico reclamo con cui lamentava la mancata, immotivata, valutazione del titolo di laurea, rimarcando la violazione del principio meritocratico (ALL.9).

Il reclamo veniva, poi, reiterato in data 10/9/2024, allorquando il ricorrente trasmetteva alla Commissione esaminatrice la scheda di valutazione di altra candidata cui l'USR, nelle medesime condizioni, aveva regolarmente riconosciuto sia il titolo di laurea che quello di abilitazione (ALL.10).

Ulteriori, articolate, diffide venivano trasmesse all'USR Campania e alla Commissione nei giorni 5/10/24 (ALL.11) e 8/10/24 (ALL.12)

A fronte di tutti i suddetti ripetuti reclami, soltanto in data 9/10/2024 perveniva un laconico riscontro del Presidente della II sottocommissione che si limitava a riferire che: <<*Per quanto riguarda la valutazione della laurea e dell'abilitazione tutte le commissioni hanno ricevuto indicazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di valutare unicamente l'abilitazione*>> (ALL.13).

Fatto sta che lo stesso giorno 9/10/2024 (decreto di approvazione prot.61686) veniva pubblicato il documento denominato “graduatoria di merito” del concorso A030 per la Regione Sicilia (ALL.14) – che, **in realtà, è un mero elenco dei vincitori** – riportante il seguente esito:

1 MAUCIERI CHIARA ANTONIA: 92,00 (prova scritta) 100,00 (prova orale) 49,75 (titoli) **241,75** (totale), nessuna riserva;

2 FALLO LAURA: 88,00 (pr. scr.) 96,00 (pr. or.) 50,00 (tit.) **234,00** (tot.), nessuna riserva;

3 CATALDO VITO 98,00 (pr scr) 95,00 (pr. or.) 33,00 (tit.) **226,00** (tot.); riserva 30% ex art. 13 comma 9 DM 205/23;

4 AMATO RITA MARIA SANTINA 96,00 (pr scr) 98,00 (pr. or.) 13,50 (tit.) **207,50** (tot.), riserva imprecisata;

5 MILONE DONATELLA 72,00 (pr scr) 83,00 (pr. or.) 8,75 (tit.) **163,75**
(tot.), riserva imprecisata.

Come si vede, quindi, il prof. Ignatti, con il punteggio spettante di 236,5 (comprensivo di 12,5 per il voto di laurea vantato) avrebbe dovuto figurare nel suddetto elenco dei vincitori, al posto n.2.

Invece, lo stesso, pur avendo svolto un percorso concorsuale pressoché perfetto (con 196 su 200 nelle prove di merito), si è visto tagliato fuori dalle programmate assunzioni a tempo indeterminato nella Regione Sicilia (4 + 1 riservata a candidati con 3 anni di servizio, ex art.13 cit.).

Ebbene.

E' evidente, anzitutto, il difetto di motivazione – con conseguente **eccesso di potere e violazione dell'art.3 L.241/90** – della suddetta nota di riscontro fatta pervenire dalla Commissione esaminatrice in data 9/10/24, così come del coevo decreto di approvazione dell'elenco dei vincitori, non essendo stata fatta menzione in essi di alcuna disposizione normativa o di bando che giustificerebbe la mancata valutazione del titolo di laurea pur vantato dal ricorrente né essendo stato chiarito in che forma e su quali basi sarebbero pervenute (se effettivamente pervenute) le suddette indicazioni dell'USR Campania in senso ostativo all'attribuzione di qualsiasi punteggio per il suddetto titolo di studio.

Altrettanto palese è che, così procedendo, la Commissione valutatrice e l'USR Campania ha violato il punto A.1.1 della Tabella di valutazione che prevedeva l'attribuzione di uno **specifico punteggio per il titolo di laurea vantato e dichiarato dal prof. Ignatti** e, ancora più in radice, i basilari principi d'imparzialità, di meritocrazia e di buon andamento della p.a. (art..3, 51 e 97 Cost) che impongono, in occasione dei concorsi pubblici, l'**assunzione dei soggetti rivelatisi effettivamente più capaci alla luce delle prove espletate e dei titoli vantati**; ciò che sicuramente non è avvenuto nel caso di specie in cui il candidato con i migliori esiti concorsuali ed in possesso dei titoli d'accesso richiesti a regime (laurea + abilitazione) è stato postposto rispetto a candidati

che, verosimilmente, non hanno avuto intoppi nella valutazione della laurea in quanto in possesso soltanto della stessa e non del titolo di abilitazione (e, quindi, ammessi in via derogatoria al concorso). Con i relativi rivolti anche in termini di eccesso di potere per manifesta iniquità e palese illogicità.

E, nella suddetta ottica meritocratica e di buon andamento, non vi è dubbio che, qualunque possa essere stata la causa della mancata valutazione del titolo di laurea vantato e dichiarato dal ricorrente, la Commissione e/o l'USR procedente, una volta assodato l'effettivo possesso del titolo di cui trattasi (anche a seguito dei ripetuti reclami presentati dall'interessato) avrebbe dovuto adeguare l'esito concorsuale al principio meritocratico, anche mediante un'eventuale richiesta di precisazioni indirizzata al candidato interessato (se necessario); ciò in armonia con l'art.1 comma 2-bis L.241/90 (recentemente aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera Oa, legge n. 120 del 2020) che prescrive che: <<***I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede***>> ed in applicazione dello specifico istituto del *soccorso istruttorio* previsto e disciplinato dall'art.6 della medesima L.241/90 il quale dispone che, in caso di dichiarazioni del privato cittadino dubbie od imprecise, debba <<***chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete***>> nonché <<***esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali***>> (per una recentissima applicazione del suddetto principio nella specifica materia della valutazione dei titoli in sede di concorso pubblico vedasi **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sezione 1, Sentenza 25 maggio 2023 n. 365:** <<*Università - Procedura selettiva - Commissione esaminatrice - Valutazione dei titoli - Appello - Violazione del principio del soccorso istruttorio - Art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. ... 12.3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 300 del 2022, ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità alla procedura selettiva controversa del soccorso istruttorio. In questa sede deve essere soltanto ricordato che, per indirizzo maggioritario del Consiglio di Stato*

(cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; Id., 22 novembre 2019, n. 7975), l'istituto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 abbia portata generale e trovi applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali ... Con particolare riguardo alla materia dei concorsi pubblici, **la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui in questa sede si intende dare continuità, ha chiarito che "l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quando diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione"** (così, Cons. Stato, n. 7975 del 2019)>>.

*

SUL PERICULUM IN MORA

Da quanto sopra esposto, si evince il *fumus boni iuris* dell'odierno ricorso.

Quanto al *periculum in mora* che sorregge e giustifica l'odierna domanda cautelare, deve sottolinearsi come la mancata proclamazione del ricorrente quale vincitore del concorso per cui è causa e la sua conseguente mancata assunzione a tempo indeterminato determinano a carico del medesimo un pregiudizio grave ed irreparabile in termini di mancata maturazione di professionalità e in relazione all'attuale impossibilità per il suddetto docente di intraprendere il previsto periodo di formazione e prova che, per poter essere valido, deve svilupparsi per almeno 180 giorni nel corso del corrente anno scolastico come da allegata nota ministeriale n.202382 del 26/11/24: <<Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico>> (ALL.15).

Si chiede, quindi, che l'ill.mo TAR adito Voglia sospendere *in parte qua* gli atti oggi impugnati e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, di inserire il prof. Ignatti

nell'elenco dei vincitori (o graduatoria di merito che dir si voglia) e, quindi, procedere alla sua assunzione a tempo indeterminato.

In subordine, si chiede l'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art.55 comma 10 CPA ovvero l'adozione di sentenza in forma semplificata ex art.60 CPA (attesa l'integrità del contraddittorio e la natura meramente giuridica della presente vertenza).

*

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si rappresenterà in corso di causa, il prof. Ignatti, come sopra difeso e rappresentato,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare gli atti con lo stesso impugnati, previa adozione delle misure cautelari oggi richieste.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego ed è, quindi, dovuto il contributo unificato nella misura dimezzata di €=325,00=.

Catania, 3/12/2024

Avv. Fabio Rossi

**FABIO
MAURIZIO
ROSSI**

Firmato digitalmente da
FABIO MAURIZIO ROSSI
Data: 2024.12.03
18:02:05 +01'00'

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Michele IGNATTI, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge, ATTESTO che la sovraestesa copia informatica del ricorso è conforme all'originale informatico del medesimo ricorso depositato il 12/12/2024 e contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1714/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta.
Catania, 14/2/2025